

STATUTO

Articolo 1 – Denominazione

1.1 Ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi CTS) è costituita una Fondazione denominata "ADA MANES FOUNDATION FOR CHILDREN" (enunciabile anche "A.M.F.C. ONLUS" (di seguito Fondazione).

1.2 A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la Fondazione assumerà la denominazione "ADA MANES FOUNDATION FOR CHILDREN ENTE DEL TERZO SETTORE", enunciabile anche "A.M.F.C. ETS".

1.3 La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto (d'ora innanzi "Statuto"), dal CTS, e da ogni altra normativa applicabile, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi la "Normativa Applicabile").

Articolo 2 - Sede e Durata

2.1 La Fondazione ha sede legale in Pescara, alla Piazza Garibaldi n.35 - 65127.

2.2. L'Organo Direttivo può, comunque, istituire delegazioni e uffici in Italia e all'estero.

2.3 La Fondazione non ha limiti di durata; può estinguersi unicamente per volontà dei Fondatori o nei casi espressamente previsti dalla legge.

Articolo 3 – Scopo

3.1 La Fondazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante la promozione e la realizzazione di opere umanitarie nella memoria della Sig.ra Ada Manes, per aiutare i più bisognosi, sofferenti e meno abbienti.

Articolo 4 - Oggetto

4.1 La Fondazione si pone l'obiettivo, in Italia e nei Paesi in via di sviluppo, di alleviare le sofferenze dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare attenzione a quelle determinate da patologie congenite ed acquisite, attraverso le prestazioni socio sanitarie e ricorrendo a mezzi e strumenti di tale natura, in special modo quelli afferenti la diagnostica e la terapia.

4.2 Per il raggiungimento delle predette finalità, la Fondazione eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e prestazioni sanitarie (lettera b dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore);

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore);

c) formazione universitaria e post-universitaria (lettera g dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore);

d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore);

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i dell'art. 5 del

Codice del Terzo Settore);

f) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni (lettera n dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore);

g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera u dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore);

h) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera w dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore);

i) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lettera z dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore).

4.3 La Fondazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale, porre in essere iniziative di vario tipo identificabili in

- collaborazioni con i Dipartimenti e le Unità Operative di strutture sanitarie pubbliche sul territorio nazionale, con particolare riguardo alla Unità Operativa Complessa (U.O.C.) di Chirurgia Pediatrica dell'Ospedale Civile di Pescara. Tale collaborazione potrà essere allargata a strutture sanitarie di Paesi in via di sviluppo e potrà essere realizzata mediante forniture di strumentazioni mediche e/o informatiche ritenute utili allo scopo o di ambienti ed arredi idonei alla cura dei piccoli pazienti;

- istituzione di borse di studio per giovani medici meritevoli, specializzati in chirurgia pediatrica, per sostenere progetti relativi a diagnosi, terapia o ricerca, di particolare rilevanza in ambito chirurgico-pediatrico in Italia, preferibilmente presso la U.O.C. di Chirurgia Pediatrica di Pescara e/o nei Paesi in via di sviluppo;

- aiuto concreto e materiale per alleviare le sofferenze dovute a malattie di bambini ed adolescenti di famiglie di emigrati o comunque poco abbienti della città di Pescara o del territorio nazionale o nei Paesi in via di Sviluppo, anche mediante istituzione di ambulatori gratuiti;

- realizzazione di progetti di cooperazione internazionale anche in collaborazione ed in accordo con altre Associazioni o ONG italiane ed estere, promuovendo ed organizzando visite in Italia e all'estero con intento ricognitivo delle necessità attinenti allo scopo sociale;

- sostegno per rendere possibili sul territorio nazionale eventuali terapie chirurgiche per gravi patologie di bambini che non possono essere curate nei Paesi d'origine, assicurando supporto logistico ed economico per tutte le spese connesse;

- realizzazione di progetti di formazione in ambito chirurgico-pediatrico rivolti a personale medico e/o paramedico nella città di Pescara e/o nei Paesi in via di sviluppo, anche nell'ottica di valorizzare le specializzazioni, le potenzialità e le risorse "in loco";

- organizzazione di convegni, spettacoli, mostre, giornate di studio al-

lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica a sostenere gli scopi della Fondazione, utilizzando tutti i mezzi di comunicazione tradizionali e telematici.

4.4 La Fondazione potrà partecipare ad opere, interventi e quant'altro ritenuto confacente con gli scopi sopraindicati anche collaborando e/o associandosi con Enti, Società, Soggetti il cui operato sia compatibile con i propri scopi. La Fondazione si propone di allestire, all'interno dell'Unità Operativa Complessa (U.O.C.) di Chirurgia Pediatrica dell'Ospedale Civile di Pescara, uno o più ambienti dedicati alla memoria della sig.ra Ada Manes dove allocare strumentazioni e/o arredi da destinare alle finalità sopra indicate.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà, tra l'altro, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali svolgere le seguenti attività diverse, nel rispetto dei criteri e i limiti prescritti dall'art.6 CTS:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque in possesso;

c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti, sempre che le partecipazioni, i collegamenti ed i rapporti suddetti non siano stabiliti con soggetti che perseguano scopi di lucro;

e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;

f) promuovere, regolare, organizzare, sostenere, nonché istituire e gestire: borse di studio, concorsi, premi, lotterie, movimenti istantanei, campagne di opinione, azioni collettive ("class action"), siti ad indirizzo Internet, portali sulle reti telematiche che sfruttino tutte le tecnologie disponibili; registrare a proprio nome domini Internet, brevetti, titolarità di Copyright e/o di autore;

g) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività della Fondazione anche avvalendosi della collaborazione di personale volontario iscritto negli appositi registri;

h) partecipare a progetti, bandi, concorsi, offerte sia nel caso in cui la stazione appaltante fosse rappresentata da un ente di diritto pubblico che privato;

h) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;

i) svolgere attività strumentali, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web i cui eventuali proventi saranno destinati all'attività della Fondazione;

l) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

È vietato alla Fondazione svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle alle prime direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle indicate nel presente articolo.

La Fondazione mira a realizzare attività che posseggano non solo i requisiti dell'autorevolezza e della qualità, ma anche che siano universalmente conosciute ed apprezzate. Il perseguimento della visibilità pubblica e del consenso che gli interlocutori della Fondazione potranno esprimere deriva dall'attivazione di modelli informativi, motivazionali e partecipativi che siano in grado di rappresentare ed affermare la condivisione di un obiettivo comune - i valori espressi dalla Fondazione medesima.

Le attività della Fondazione, strumentali alle sue finalità, potranno svolgersi sia in Italia che all'estero.

Articolo 5 – Patrimonio

5.1 Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dal conferimento in denaro e/o in natura effettuato dai Fondatori con l'atto costitutivo e dalle successive integrazioni da questi effettuate;
- dai beni mobili, immobili, altri fondi di lasciti, donazioni ed erogazioni liberali destinati espressamente a incremento del patrimonio e come tali iscritti in apposita riserva;
- da eventuali avanzi di gestione destinati a patrimonio;
- dai fondi di riserva comunque costituiti.

5.2 Allo stato attuale il patrimonio ammonta ad euro duecentotrentasettemilasettecentosessantasei virgola sessantatré (€237.766,63).

5.3 Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma che precede è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione o, in caso di sua inerzia, l'organo di controllo ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

5.4 La Fondazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.5. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso di applicano, ove possibile e con gli accorgimenti necessari, le norme di cui agli artt.2447 bis e ss del Codice Civile.

Articolo 6 – Redditi

La Fondazione provvede al raggiungimento delle proprie finalità istituzionali con:

- i redditi derivanti dal patrimonio;
- gli avanzi di gestione, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio stesso;

- i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;

- gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;

- i proventi derivanti da eventuali risarcimento di danni subito dal patrimonio della Fondazione;

- ogni altro eventuale contributo, elargizione, oblazione ed erogazione provenienti dai Fondatori e da terzi a qualsiasi titolo, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Articolo 7 - Raccolta fondi

7.1 La Fondazione può svolgere attività di raccolta di fondi al fine di finanziarie le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettive.

7.2. L'attività di raccolta fondi può essere esercitata anche mediante la sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o la erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari o dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto dall'art.7, comma 2, CTS.

7.3 La Fondazione si propone, inoltre, di mettere in essere azioni di fundraising i cui proventi vengano reinvestiti nella Fondazione stessa per evitare l'esaurimento dei fondi e assicurare il raggiungimento degli obiettivi sociali. A tale scopo verrà presa in considerazione anche la partecipazione a bandi della UE, della Cooperazione Italiana, di altri organismi pubblici o privati, in Italia ed all'estero, per la realizzazione di opere umanitarie.

7.4. La Fondazione può ricevere finanziamenti, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sempre che il contratto venga redatto in forma scritta (altrimenti deve essere inteso come apporto alla Fondazione, non ripetibile dal soggetto erogante) e, in caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non dev'essere superiore al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile.

7.5. Qualsiasi altro apporto o versamento, comunque denominato, effettuato a favore della Fondazione non è ripetibile in alcun caso, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione, e non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'attività o all'organizzazione o al patrimonio della Fondazione.

Articolo 8 – Divieto distribuzione utili

8.1 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione di fondi o riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori o collaboratori, ad amministratori o altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto.

Articolo 9 - Attribuzioni dei Fondatori

Sono di competenza esclusiva dei Fondatori:

- la nomina dei primi componenti il Consiglio Direttivo;

- la nomina del primo Organo di Controllo (Collegio dei Revisori o Revisore Unico);

- l'eventuale nomina dei membri del comitato scientifico.

Le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute.

I Fondatori, al pari degli altri membri della Fondazione, hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

Articolo 10 – Organi

Sono organi della Fondazione (d'ora innanzi gli "Organi"):

- a) il Consiglio Direttivo,
- b) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi il "Presidente");
- c) il Segretario del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi il "Segretario");
- d) l'Organo di Controllo (Collegio dei Revisori o Revisore Unico), se nominato.
- e) il Comitato scientifico.

Articolo 11 - Consiglio Direttivo

11.1 Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra un minimo di tre (3) e un massimo di sette (7), nominati dai Fondatori tra soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità mutuati dalla vigente normativa per le società di capitali, per quanto applicabile.

11.2 Tra i componenti il Consiglio Direttivo figurano anche il Presidente e il Segretario.

11.3 Il Consiglio Direttivo dura in carica a tempo indeterminato e i componenti sono rieleggibili, salve dimissioni o revoca.

11.4 Qualora, per qualsiasi motivo, venisse a mancare un componente del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede alla sua sostituzione per cooptazione. In caso di sostituzione di tutti i componenti del Consiglio Direttivo questi saranno nominati dai Consiglieri uscenti.

11.5 Non possono essere nominati alla carica di consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.

11.6 Alcn compenso è previsto per i componenti il Consiglio Direttivo, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'attività prestata in favore della Fondazione.

Articolo 12 - Convocazioni del Consiglio Direttivo

12.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due (2) volte l'anno su convocazione del Presidente, o quando ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri o dall'Organo di controllo.

12.2 in caso di assenza o impedimento del Presidente o di vacanza della carica, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente e, in assenza pure di questo, dal membro più anziano di età dello stesso Consiglio.

12.3 L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, de-

ve essere inviato ai Consiglieri e all'Organo di Controllo, mediante lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, almeno cinque giorni lavorativi prima della data fissata per l'adunanza. In caso di urgenza la convocazione viene effettuata mediante qualsiasi strumento che dia certezza di ricezione, senza il rispetto del predetto termine.

12.4 Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i Componenti l'Organo di Controllo.

Articolo 13 - Deliberazioni del Consiglio Direttivo

13.1 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora sia presente la maggioranza dei suoi membri.

13.2 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente o in assenza pure di questo, dal membro più anziano di età dello stesso Consiglio.

13.3 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

13.4 Le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi tra esse quelle che comunque abbiano un valore superiore a euro diecimila (€.10.000,00) sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

13.5 Le deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei Consiglieri in carica.

13.6 In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi presiede la seduta.

13.7 Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

13.8 Le decisioni del Consiglio Direttivo adottate con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interesse con la Fondazione, qualora determinati un danno patrimoniale, possono essere impugnate da ciascun membro del Consiglio Direttivo o dall'Organo di Controllo entro novanta (90) giorni.

13.9 Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, o anche solo audio, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti.

In tal caso è necessario che:

- sia consentito al presidente della riunione accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante percepire correttamente quanto debba essere verbalizzato;

- sia consentito agli intervenuti scambiarsi documentazione, partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente della riunione e il soggetto verbalizzante.

13.10 Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, volta per volta, anche altre persone per la trattazione di specifici argomenti posti all'ordine del giorno.

13.11 Delle riunioni del Consiglio viene redatto su apposito libro il relativo verbale, che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale se nominato o, in sua assenza, dal segretario verbalizzante ovvero, quando si tratti di modifiche statutarie, da un notaio designato dal Presidente.

Articolo 14 - Competenze del Consiglio Direttivo

14.1 Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per l'amministrazione sia ordinaria sia straordinaria ad eccezione di quelli riservati ai Fondatori di cui all'art.9.

14.2 Al Consiglio Direttivo compete di:

- a) nominare tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e disporre la revoca;
- b) nominare l'Organo di Controllo e disporre la revoca dei suoi membri;
- c) nominare, ove sia obbligatorio per legge o sia ritenuto opportuno, il Revisore Legale e disporre la revoca;
- d) nominare i membri del comitato Scientifico e disporre la revoca;
- e) deliberare le modifiche dell'atto costitutivo;
- f) deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;
- g) all'approvazione del Documento Programmatico e Previsionale (DPP) per l'esercizio successivo entro il 31 ottobre di ciascun anno;
- h) all'approvazione del bilancio di esercizio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
- i) all'approvazione del bilancio sociale entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio laddove l'introduzione di tale strumento sia stata ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge;
- l) all'approvazione dei regolamenti interni;
- m) all'adozione degli atti di amministrazione del patrimonio;
- n) all'accettazione dei lasciti, delle donazioni, dei contributi, delle elargizioni, delle oblazioni, delle erogazioni, promuovendone anche la raccolta;
- o) all'approvazione dell'eventuale disciplina di singole attività;
- p) all'assunzione dei necessari provvedimenti per eventuali rapporti di collaborazione;
- q) a qualsiasi altra operazione attinente alla gestione della Fondazione.

14.3 Il Consiglio Direttivo può attribuire al Presidente, a propri membri, all'eventuale Segretario, nonché a singoli collaboratori occorrenti poteri per compiere singoli atti o categorie di atti di atti, fissandone i limiti e le modalità di esercizio.

Articolo 15 – Presidente, Vice Presidente, Segretario

15.1 Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

- a) Verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- b) convocare il Consiglio Direttivo e dare attuazione alle deliberazioni;
- c) predisporre la bozza del bilancio di esercizio da sottoporre all'ap-

provazione del Consiglio Direttivo;

d) predisporre la bozza del bilancio sociale da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo laddove l'introduzione di tale strumento sia stata ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge;

e) rappresentare la Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio o attribuire tale rappresentanza, ove necessario o opportuno, anche a soggetti estranei alla Fondazione;

f) compiere, in casi eccezionali, gli atti urgenti e indispensabili, convocando, contestualmente, il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

15.2 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta questi sia impedito all'esercizio delle sue funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'adempimento del Presidente.

15.3 Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per l'amministrazione della Fondazione. Svolge le funzioni di verbalizzazione delle adunanze del Consiglio Direttivo, quando tale funzione non debba essere affidata a un Notaio, e cura la tenuta dei verbali del Consiglio Direttivo.

Articolo 16 – Organo di Controllo e revisione legale

16.1 Il Consiglio Direttivo nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

16.2 L'Organo di Controllo dura in carica per tre (3) esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

16.3 L'Organo di Controllo:

a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;

b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;

c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;

d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;

e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 CTS;

f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS;

g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su de-

terminati affari.

16.4 I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio Direttivo.

16.5 Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

16.6 La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

16.7 L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

16.8 Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

16.9 Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

16.10 Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

16.11 In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

16.12 La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.

16.13 Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

16.14 Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

16.15 Ai componenti l'Organo di controllo spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle loro funzioni.

16.16 Laddove ciò sia richiesto per legge o ritenuto opportuno, il Consiglio Direttivo nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

16.17 La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28, CTS.

16.18 Delle riunioni dell'organo di controllo deve redigersi processo verbale che viene trascritto in apposito libro tenuto, a cura dello stesso organo, nella sede della Fondazione e sottoscritto dagli intervenuti.

Articolo 17 - Il Comitato Scientifico

17.1 I componenti del Comitato Scientifico sono nominati nell'atto costitutivo e scelti tra persone qualificate nel campo delle attività della Fondazione o che si siano distinte negli ambiti sopra indicati.

17.2 Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente del Comitato Scientifico. Il Consiglio Direttivo può surrogare uno dei componenti il Comitato Scientifico o nominarne di nuovi, purché gli eletti siano in possesso dei requisiti sopra indicati.

17.3 Il Comitato Scientifico elabora proposte e fornisce pareri non vincolanti al Consiglio Direttivo relativamente agli aspetti tecnico scientifici delle attività della Fondazione.

17.4 Il Comitato Scientifico potrà articolarsi ulteriormente in sotto comitati ciascuno con un proprio Presidente, determinando le competenze delle due articolazioni, le quali costituiscono – in ogni caso – parte integrante del Comitato Scientifico.

17.5 Per le deliberazioni del Comitato scientifico è necessario il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei componenti.

17.6 Il Comitato Scientifico risponde innanzi al Consiglio Direttivo della propria attività.

17.7 Il Consiglio Direttivo potrà costituire ulteriori Comitati, anche per i collaboratori esteri, laddove ritenuti utili per il miglior raggiungimento dei fini istituzionali.

Articolo 18- Esercizio finanziario – Bilancio - DPP

18.1 L'esercizio finanziario della Fondazione decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio di esercizio secondo la Normativa Applicabile.

18.2 Il bilancio di esercizio deve essere approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. 117/2017, il bilancio dovrà essere depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore entro il 30 di giugno di ogni anno.

18.3 Nel bilancio di esercizio deve essere data adeguata evidenza del carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte, qualora statutariamente previste.

18.4 Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Presidente predispone il bilancio sociale, da sottoporre al Consiglio Direttivo per la definitiva approvazione che deve avvenire entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

18.5 Il Documento Programmatico e Previsionale (DPP) deve essere approvato entro il 31 ottobre dell'esercizio precedente.

Articolo 19 – Estinzione e devoluzione dei beni

19.1 Sono cause di estinzione le ipotesi previste dalla normativa vi-

gente.

19.2 In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il Consiglio Direttivo nomina un liquidatore e delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui all'art. 9 D.Lgs. n.117/2017.

19.3 In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.Lgs.117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

HANNO FIRMATO:

- Ezio CASALE
- GIOVANNI DI PIERDOMENICO NOTAIO